



COMUNE DI NOICÀTTARO

Città Metropolitana di Bari

C.A.P. 70016 - C.F./P.Iva 05165930727

www.comune.noicattaro.bari.it - info@comune.noicattaro.bari.it

IV SETTORE URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA - S.U.E. - UFFICIO CASA - E.R.P.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - S.U.A.P. - AGRICOLTURA - U.M.A.

Tel. 080.4784214 – Fax 080.4784210

e_mail: v.lasorella@comune.noicattaro.bari.it pec: urbanistica.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it



Regolamento comunale

Installazione su suolo pubblico di strutture amovibili a servizio di attività commerciali

(Approvato con Delibera del Commissario Straordinario, n. del)

IV Settore Urbanistica – Servizio S.U.A.P.

Regolamento comunale - Installazione su suolo pubblico di strutture amovibili a servizio di attività commerciali

INDICE

ARTICOLO 1	
Ambito di applicazione	pagina 3
ARTICOLO 2	
Definizione di struttura precaria ed amovibile	pagina 3
ARTICOLO 3	
Tipologia della zona e dei siti	pagina 3
ARTICOLO 4	
Tipologia di strutture precarie ed amovibili	pagina 4
ARTICOLO 5	
Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili	pagina 5
ARTICOLO 6	
Prescrizioni particolari	pagina 6
ARTICOLO 7	
Manutenzione e responsabilità	pagina 6
ARTICOLO 8	
Richiesta di autorizzazione	pagina 6
ARTICOLO 9	
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	pagina 7
ARTICOLO 10	
Concessione del suolo pubblico	pagina 8
ARTICOLO 11	
Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di pedane	pagina 9
ARTICOLO 12	
Disposizioni transitorie e finali	pagina 10
ARTICOLO 13	
Sanzioni	pagina 10
ARTICOLO 14	
Entrata in vigore	pagina 11

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee ed amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

ARTICOLO 2

Definizione di struttura precaria ed amovibile

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati su suolo pubblico, senza fondamenta, quali gazebo, con copertura esclusivamente in telo o stoffa sulla sola falda di copertura, pergolati e similari.
2. Sono fatte salve, per le pedane, le disposizioni di cui al successivo art. 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 3

Tipologia della zona e dei siti

1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso.
2. La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso di aree destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio di commercio su aree pubbliche.
3. L'installazione, anche nel centro storico, è consentita purché su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo e purché conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.
4. Si considera adiacente al locale di esercizio, la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale dell'esercizio. Ove invece sussista una soluzione della continuità tra la struttura precaria ed amovibile e il locale di esercizio (interposizione di una via) l'installazione della struttura precaria ed amovibile è ammissibile, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, solamente ove la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale).

5. Le strutture precarie ed amovibili possono essere collocate solo in spazi pedonali protetti (marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato).

6. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'art. n. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili (minimo 1,20 mt).

ARTICOLO 4 **Tipologia di strutture precarie ed amovibili**

Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:

Gazebo: altezza massima tre metri

- La struttura portante in metallo o legno, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, deve essere aperta su tutti i lati. E' consentita la chiusura su tre lati con teli. Nel caso di aderenza al muro, lo stesso viene conteggiato come lato chiuso. La pavimentazione e la struttura portante dovranno essere facilmente amovibili e comunque tali che la loro installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi sottoposto alle valutazioni della Commissione locale per il paesaggio. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.

Pergolati: altezza massima 3 metri

- La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura non dovrà avere grondaie e pluviali non potrà essere tamponata; è ammessa la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali stuoie, canna di bambù, legno, tela o similari.

Tende parasole: altezza massima 3 metri

1. In tutte le vie o piazze sprovviste di marciapiede la sporgenza dal profilo murario esterno non dovrà essere superiore a metri lineari 0,80; qualora invece sia presente il marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino al filo dello stesso. La distanza per altezza della tenda, ivi comprese eventuali frange e strutture mobili o fisse di sostegno dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale), non dovrà essere inferiore a metri 2,20. Non è ammesso il tamponamento laterale. All'interno del perimetro del centro storico le tende dovranno essere del tipo teso ad una sola falda. Dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto di colore bianco ecrù. Non è ammessa alcuna scritta o immagine ad esclusione del nome del locale. I montanti dovranno essere in metallo verniciato.

2. Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concessa l'occupazione stagionale di suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e l'installazione di tende a braccio, con sbalzo non superiore a metri 1,20.

ARTICOLO 5

Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili

Le strutture precarie ed amovibili di cui all'articolo 4 devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

a - Le nuove strutture precarie ed amovibili e quelle in sostituzione delle preesistenti potranno avere una superficie massima di 15 mq. La deroga al limite disposto dall'art. n. 20 del Codice della Strada, per il quale l'ampiezza della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocato, deve intendersi eccezionale ed è soggetta al parere favorevole con valutazione congiunta, dei settori: Urbanistica - Edilizia privata; LL.PP. - Patrimonio; Comando di P.L..

b - La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.

c - Devono essere rispettati i limiti di superficie di sistemazione esterna ed assicurate le garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.

d - Le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa. Deve sempre essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di una pronta e facile rimozione.

e - Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne.

f - Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa autorizzazione comunale; è consentito attrezzare l'area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile con elementi di arredo che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante.

g - È vietato utilizzare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o della segnaletica o di altro bene architettonico che l'Amministrazione comunale intende tutelare.

h - Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

ARTICOLO 6

Prescrizioni particolari

1. La profondità della struttura non deve superare la metà di quella del marciapiede.
2. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza.
3. Nel rispetto delle particolari caratteristiche della strada devono essere oggetto di valutazione da parte della Commissione locale per il paesaggio le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni.
4. È consentita l'occupazione di suolo pubblico purché venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale; dovrà essere garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei soggetti diversamente abili (minimo 1,20 mt).
5. Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto di sosta ai veicoli.
6. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito ove possibile sul lato adiacente gli edifici.

ARTICOLO 7

Manutenzione e responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte ad adeguata manutenzione, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione.
2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o a cose resta a carico del concessionario autorizzato.
3. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata con le procedure previste dal Responsabile del Servizio S.U.A.P., secondo le procedure previste da questo Regolamento.

ARTICOLO 8

Richiesta di autorizzazione

1. L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in bollo con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.
2. La domanda deve contenere:

- A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
- B. Ragione sociale, se trattasi di Società;
- C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione), inclusi i dati dell'autorizzazione;
- D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.

Alla domanda deve essere allegata:

- una planimetria dell'area in scala 1:1000 ed una planimetria particolareggiata in scala 1:200, riportante le distanze dalle strade pubbliche, le fasce di rispetto e di passaggio pedonale, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto, ovvero l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno essere indicati i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area.

- Indicazioni della tipologia, delle dimensioni e dei colori dei manufatti da installare;

- atto di impegno, nelle forme dell'accordo di cui all'art. n. 11 della L. n. 241/90 e s.m.i., ad osservare, nella realizzazione della struttura, la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale, secondo il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

- ulteriore eventuale documentazione richiesta ai fini istruttori e ai fini dell'espressione dei pareri interni ed esterni necessari per l'adozione del provvedimento.

ARTICOLO 9

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda viene comunicato l'avvio del procedimento.
2. Se l'interessato non provvede a fornire la documentazione necessaria per l'istruttoria all'atto della presentazione della istanza, l'ufficio provvede ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione.
3. In caso di mancato riscontro, l'istanza verrà archiviata, intendendosi il silenzio come rinuncia.
4. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, se regolare e completa di documentazione, il Responsabile del S.U.A.P. trasmette, per il tramite del S.U.E., alla Commissione locale per il paesaggio per il parere di competenza.
5. I pareri negativi devono essere motivati.

6. In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà versare il contributo di costruzione se previsto, e la tassa di occupazione del suolo pubblico.
7. Il provvedimento di autorizzazione è disposto nei 30 giorni successivi.
8. Ove l'interessato non provveda al pagamento degli oneri suddetti, secondo le modalità ed i termini comunicati, previa diffida ad ottemperare entro i successivi 30 giorni, il procedimento si conclude con l'archiviazione, previa espressa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Concessione del suolo pubblico

1. La concessione può avere durata massima di sei mesi, periodo 15 aprile - 15 ottobre e sarà rilasciata dal responsabile del S.U.A.P..
2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrispondere anticipatamente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato.
3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione di occupazione suolo pubblico.
L'autorizzazione per la realizzazione esonera l'interessato dall'onere di comunicare l'ampliamento della superficie di somministrazione.
4. Dovrà essere presentata polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi a carico del concessionario, commisurata alla superficie occupata, il cui corrispettivo è determinato secondo le tabelle allegate alla Delibera del sub-commissario vicario, adottata con i poteri della Giunta comunale, n. 45/2015 del 09/06/2015 *"Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.) - approvazione tariffe in vigore per l'anno 2015"*.
5. Allo scadere della concessione la struttura dovrà essere rimossa senza necessità di comunicazione da parte del S.U.A.P..
6. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
7. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo un termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la collettività.

8. In caso di revoca di cui al punto 7), al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

9. L'autorizzazione e la concessione sono revocate nel caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio. L'autorizzazione è altresì revocata, nel caso di sublocazione abusiva, nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

ARTICOLO 11

Autorizzazioni stagionali per occupazione di suolo pubblico mediante collocazione di pedane

1. Non sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili le autorizzazioni per la collocazione delle pedane finalizzate all'ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, della superficie di somministrazione di pubblici esercizi autorizzati ai sensi della norme vigenti a condizione che:

- la pedana sia adiacente o prospiciente il locale o il marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale;
- la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredo di cui sia eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità ed al traffico;
- la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica;
- l'occupazione del suolo pubblico sia limitata al periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ciascun anno, salvo provvedimento della Giunta Municipale, che in relazione ad esigenze della collettività, dell'economia e di ragionevoli istanze degli esercenti disponga la protrazione del periodo;
- sia sempre consentita l'immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico.

2. Tali requisiti, da autocertificare all'atto della richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sono oggetto di accertamento preventivo al rilascio da parte del S.U.A.P. e, per quanto attiene la sicurezza per la circolazione stradale e per la viabilità pedonale al parere vincolante del Settore LL.PP. - Patrimonio e del Comando di P.L..

3. La pedana deve essere altresì conforme nei materiali di costruzione e nel suo utilizzo alla normativa igienico-sanitaria. Tale requisito, anch'esso oggetto di autocertificazione, è oggetto di accertamento anche successivo al rilascio.

4. La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
5. Al di fuori delle condizioni sopra espresse e quando comportino provvedimenti e/o accertamenti edilizi di qualunque natura, le pedane sono sottoposte alla medesima procedura prevista per la collocazione di strutture precarie ed amovibili.
6. Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni pubbliche ricadenti nell'area autorizzata, potrà essere disposta la revoca o sospensione dell'autorizzazione.

ARTICOLO 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso.
2. Le autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, alle disposizioni in esso contenute. E' fatta salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico prima della naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale, con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale, o perché i contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia di edilizia, commercio, igiene, sanità e sicurezza pubblica e sicurezza stradale.

ARTICOLO 13

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, sanitaria, commerciale vigente, la mancata ottemperanza agli ordini di rimozione e messa in pristino o regolarizzazione secondo quanto disposto nel presente Regolamento, possono comportare l'applicazione dell'art. 44 let. b) del D.P.R. n. 380/2001.
2. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7-bis del T.U.EE.LL. n° 267/00 e s.m.i..

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario, n. del, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è pubblicato all'Albo pretorio del sito informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed entra in vigore il giorno stesso.